

(N. 2530)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1958 (V. Stampato n. 3388)

presentato dal Ministro dell'Interno
(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

e col Ministro della Difesa
(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 MARZO 1958

Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1326, sono estese:

a) ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali, già tenenti in servizio permanente effettivo nelle altre Forze armate, sono stati assunti prima della entrata in vigore della presente legge, nel ruolo degli ufficiali del Corpo predetto, ai sensi dell'articolo 8, lettera a), della legge 26 gennaio 1942, n. 39;

b) agli ufficiali, ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza, già appartenenti alla soppressa milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 217.

Art. 2.

Le promozioni sino ad oggi conseguite per effetto dei riconoscimenti di anzianità di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1326, e quelle che potranno essere conseguite nella prima applicazione della presente legge sono considerate in soprannumero.

Il soprannumero di cui al precedente comma sarà riassorbito gradualmente in ra-

gione di un terzo delle vacanze che si determineranno nei gradi conferiti a seguito delle anzidette promozioni a decorrere dal 1° gennaio 1956.

Art. 3.

Nel ruolo dei tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono istituiti tre posti che saranno conferiti, secondo le norme sull'avanzamento, di cui alla legge 29 marzo 1956, n. 288, agli ufficiali del grado inferiore che, già appartenenti al soppresso Corpo P.A.I., per tardiva applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, risultino meno anziani dei colleghi che nell'anzidetto Corpo P.A.I., li seguivano in ruolo.

Detti posti si intendono istituiti in soprannumero, con l'obbligo di riassorbirli con le prime vacanze che si determineranno successivamente al 1° gennaio 1960.

Art. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1957-58 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.